

***Comune di Taviano***  
***(Provincia di Lecce)***



**REGOLAMENTO  
DEI  
QUARTIERI**

Approvato con delibera di C.C. n. 80/2017

**INDICE**  
**CAPO 1^**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Istituzione dei quartieri e ripartizione del territorio comunale
- Art. 2 – Natura e scopi
- Art. 3 – Organi del quartiere

**CAPO 2^**  
**COMITATI DI QUARTIERE**

- Art. 4 – Modalità di individuazione dei componenti dei Comitati di Quartiere
- Art. 5 – Sostituzione componente del Comitato
- Art. 6 – Prima seduta e insediamento
- Art. 7 – Convocazione, sedute, votazioni, verbale
- Art. 8 – Attribuzioni del Comitato di quartiere
- Art. 9 – Scioglimento del Comitato

**CAPO 3^**  
**PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

- Art. 10 – Elezione del Presidente e del Vicepresidente
- Art. 11 – Durata in carica del Presidente e del Vicepresidente e cessazione
- Art. 12 – Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente
- Art. 13 – Temporanea sostituzione del Presidente

**CAPO 4^**  
**ORGANI SPECIALI**

- Art. 14 – Consulta dei Quartieri

**CAPO 5^**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 15 – Norme transitorie e rinvio

## CAPO 1^

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Istituzione dei quartieri e ripartizione del territorio comunale**

1. Il Comune nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 22 e segg. dello Statuto per la valorizzazione e la promozione degli organismi di partecipazione, favorisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. I Quartieri sono organismi di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa, di natura associativa, a base volontaristica, rappresentativi degli interessi delle singole comunità e non hanno scopo di lucro.

3. Il Comune porrà particolare attenzione ai momenti più espressivi della partecipazione attiva dei cittadini alla vita dei quartieri, quale assemblee e elezioni, con iniziative volte a favorire e dare impulso allo svolgimento attraverso le forme ritenute più idonee.

4. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 8 quartieri, la cui delimitazione e denominazione è individuata nella planimetria agli atti, che forma parte integrante del presente regolamento.

5. Il numero, la delimitazione e la denominazione dei quartieri sono modificati, su istanza motivata, dal Consiglio Comunale sentiti i Quartieri interessati. I quartieri sono:

Quartiere n. 1 CENTRO

Quartiere n. 2 FICHELLE

Quartiere n. 3 DUCA/CAFIELI/SETTEPIEDI

Quartiere n. 4 TRAPIZZO/ZONA INDUSTRIALE

Quartiere n. 5 GALLARI

Quartiere n. 6 PIGNA

Quartiere n. 7 BELLINI

Quartiere n. 8 MANCAVERSA

#### **Art. 2 - Natura e scopi**

1. Il Quartiere, quale organismo di partecipazione a base territoriale, è l'espressione dei cittadini che risiedono nel territorio comunale.

2. Il Quartiere non ha scopo di lucro ed agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei residenti nel Quartiere.

3. Il Quartiere promuove forme di collaborazione con il mondo dell'Associazionismo e del Volontariato e con gruppi o comitati comunque aggregati su base territoriale, allo scopo di valorizzare iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale.

### **Art. 3 - Organi del Quartiere**

1. Sono organi dei Quartieri:

- a) il Comitato di Quartiere;
- b) il Presidente e il Vice Presidente.

2. Il Comitato di quartiere si compone di 7 componenti, i cui nominativi sono nominati dal Sindaco con le modalità di cui al successivo art. 4.

3. Il Presidente viene eletto dal Comitato di quartiere tra i propri membri con le modalità di cui al successivo art. 10.

4. Gli organi del Quartiere rimangono in carica per un periodo pari alla durata del Consiglio Comunale e fino all'insediamento del nuovo Comitato di Quartiere.

5. L'attività dei componenti il Comitato, del Presidente e del Vice Presidente è gratuita.

Non sono ammesse forme di compenso, comunque determinato, né di rimborsi spese.

## **CAPO 2^**

### **COMITATI DI QUARTIERE**

#### **Art. 4 - Modalità di individuazione dei componenti dei Comitati di Quartiere**

#### **Art. 4 - Modalità di individuazione dei componenti dei Comitati di Quartiere**

Possono essere componenti dei Comitati di quartiere i cittadini maggiorenni residenti nel quartiere medesimo individuato nella planimetria allegata, di cui all'art. 2, i quali faranno pervenire domanda di partecipazione al Sindaco di Taviano a seguito di apposito avviso pubblico per la costituzione dei comitati di quartiere.

L'elenco dei candidati sarà formato seguendo l'ordine cronologico di protocollo delle rispettive domande e saranno nominati componenti del comitato di quartiere i primi sette candidati.

Il Comitato di quartiere decade con le dimissioni contestuali di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In caso di dimissioni volontarie non contestuali o per decadenza dovuta alla perdita dei requisiti richiesti, si procede con la surroga.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Comitato di quartiere.

Il Presidente uscente che abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi non può essere rieletto presidente del Citato di quartiere, né ricoprire altri incarichi esecutivi ( vice presidente, segretario, tesoriere).

Le sedute dell'organo direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti

#### **Art. 5 - Sostituzione componente del Comitato**

1. La sostituzione del componente del Comitato avviene per:

- a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Sindaco; dall'avvenuta ricezione al protocollo comunale diventano irrevocabili ed immediatamente efficaci. La presentazione delle dimissioni comporta l'astensione da ogni atto inerente le attività del Comitato;
- b) impossibilità sopravvenuta/impedimento che non consente la prosecuzione del mandato;
- c) perdita dei requisiti per la designazione di cui all'art. 4;
- d) decisione assunta a maggioranza dei membri del Comitato, a seguito di istanza scritta del Presidente, nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate.

2. Verificata una delle ipotesi di cui al presente articolo, il Sindaco provvede, alla sostituzione del componente procedendo su designazione del gruppo o dei gruppi consiliari cui fa riferimento il componente da sostituire.

#### **Art. 6 – Prima seduta e insediamento**

1. Ciascun Comitato di Quartiere dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla data del decreto sindacale di nomina.
2. La convocazione della sola prima seduta è effettuata tramite comunicazione scritta o telematica inviata dal Sindaco.
3. La prima seduta di ciascun Comitato di Quartiere è presieduta dal componente più anziano d'età.
4. Ciascun Comitato provvede, nella prima seduta, e comunque prima di ogni altro adempimento, alle operazioni di convalida dei componenti e alla richiesta al Sindaco delle eventuali surroghe.

#### **Art. 7 - Convocazione, sedute, votazioni, verbale**

1. Il Comitato di quartiere, regolarmente riunito previa convocazione scritta o telematica del Presidente, in prima convocazione si considera validamente costituito con la presenza di cinque componenti. In seconda convocazione il Comitato è costituito con tre componenti. In mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta quando siano trascorsi sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione.
2. L'approvazione delle decisioni e dei verbali avviene con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti alla riunione. Non sono ammesse differenziazioni nell'espressione del voto e non sono ammesse forme di voto per corrispondenza o per interposta persona (delega). Il voto, palese o segreto su istanza del Presidente, viene registrato nel verbale della seduta.
3. Al Presidente compete la predisposizione dell'ordine del giorno e la moderazione delle sedute.
4. Di tutti gli argomenti posti in discussione e delle decisioni adottate è redatto un verbale, eventualmente anche per estratto, curato e firmato dal Presidente.
5. Il Comitato di Quartiere ha come proprio referente il Sindaco o un suo delegato.
6. Le sedute dei Comitati di Quartiere si svolgeranno presso la sala consiliare per i primi adempimenti e successivamente presso locali nei rispettivi quartieri preventivamente comunicati dai presidenti di ciascun Quartiere.

#### **Art. 8 - Attribuzioni del Comitato di quartiere**

1. Il Comitato di Quartiere opera, con funzioni partecipative, consultive e di rappresentanza delle istanze della popolazione del territorio di competenza.
2. Il Comitato opera altresì quale referente dei problemi emersi nel proprio territorio e collabora quale interlocutore privilegiato con l'Amministrazione comunale alla predisposizione degli atti connessi ad un'efficace e partecipata amministrazione per l'individuazione dei problemi del proprio territorio e la proposta di soluzioni. In particolare:
  - a) collabora alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio territorio, coordinandosi con il Sindaco o suo delegato;
  - b) elabora proposte di intervento in materia di opere pubbliche di modesta entità (interventi di piccole manutenzioni, arredo urbano e verde pubblico);
  - c) promuove e suggerisce interventi, anche di carattere economico, a sostegno della partecipazione e aggregazione sociale con la priorità di incentivare e sostenere le attività realizzate con la collaborazione delle associazioni operanti nel Quartiere;
  - d) è coinvolto nella elaborazione di proposte per la formazione del bilancio partecipativo;

- e) promuove e suggerisce interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali riguardanti il territorio e in particolare riguardo al verde pubblico;
- f) collabora con gli organismi della partecipazione promossi dall'Amministrazione comunale;
- g) promuove la più ampia collaborazione con l'associazionismo di promozione sociale e il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi alla collettività. In particolare promuove iniziative finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune, associazionismo e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e privato;
- h) collabora alle attività di monitoraggio della qualità dei servizi erogati dal Comune (open government, carta dei servizi, ecc...).

#### **Art. 9 - Scioglimento del Comitato**

1. Il Comitato di quartiere viene sciolto dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il consiglio assegnati quando, previa diffida scritta del Sindaco, in modo grave e continuato non adempie alle funzioni proprie o ad esso attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento;
2. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del presente articolo, il Sindaco provvede, entro 30 (trenta) giorni, a individuare i nuovi componenti con le modalità di cui agli articoli 4 e s.s.

### **CAPO 3^**

#### **PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

##### **Art. 10 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente**

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Comitato di quartiere tra i propri membri nella prima seduta, subito dopo la convalida dei designati.
2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente, sulla base di candidature presentate da almeno due componenti, avviene a scrutinio palese. Per l'elezione del Presidente la seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti assegnati. Risulta eletto il candidato che ottiene, nella prima votazione, il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, nella seconda votazione, il maggior numero di voti dei componenti presenti.
3. Qualora non sia stato possibile eleggere il Presidente nelle prime due votazioni, in caso di ulteriore parità nella terza votazione, viene eletto presidente il più anziano d'età tra i componenti designati. Qualora questi non sia disponibile a ricoprire la carica, il Presidente è eletto fra gli ulteriori designati, procedendo in ordine di età decrescente.

4. Qualora non sia stato possibile eleggere il Vice-Presidente nelle prime due votazioni, in caso di ulteriore parità nella terza votazione, viene eletto Vice-Presidente il più anziano d'età tra i componenti designati. Qualora questi non sia disponibile a ricoprire la carica, il Vice-Presidente è eletto fra gli ulteriori designati, procedendo in ordine di età decrescente.

#### **Art. 11 - Durata in carica del Presidente e del Vicepresidente e cessazione**

1. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica fino all'insediamento dei successori.
2. Il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica per dimissioni, decadenza per il venir meno dei requisiti, per la cessazione dalla carica di consigliere o per revoca deliberata dal Comitato di quartiere a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti assegnati.
3. Nei casi di cessazione dalla carica di Presidente e Vicepresidente, si procede alla relativa sostituzione entro il termine di quarantacinque giorni dalle stesse, attraverso nuova elezione, con le modalità di cui all'art. 12.

#### **Art. 12 - Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente**

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere:
  - a) ove ritenuto necessario, e dopo essersi consultato con il comitato, nomina un segretario e un cassiere;
  - b) rappresenta il Comitato e firma tutti gli atti riguardanti l'attività e gli adempimenti di competenza del Comitato;
  - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di quartiere, avvalendosi della collaborazione dell'intero Comitato e sottoscrivendo i relativi verbali;
  - d) convoca e presiede il Comitato e, predispone l'ordine del giorno;
  - e) assicura il regolare svolgimento delle sedute nel rispetto dello Statuto comunale e del presente Regolamento;
  - f) vigila sulla corretta, democratica e ordinata gestione delle attività del Comitato;
  - g) adempie alle altre funzioni previste dal presente regolamento;
  - h) sottoscrive i verbali, le istanze e le proposte;
  - i) può essere invitato a partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari quando si esaminano argomenti rilevanti riguardanti un determinato territorio ma non ha diritto di voto;
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di cui all'art. 13, assumendone tutte le funzioni.

### **Art. 13 - Temporanea sostituzione del Presidente**

1. Il Presidente, in caso di cessazione dalla carica e fino alla nomina del successore, o di temporaneo e dichiarato impedimento ad adempiere al proprio ufficio, è automaticamente sostituito dal Vicepresidente e, in assenza di questo, dal componente più anziano disponibile per ricoprire il ruolo.
2. Il periodo di assenza non può normalmente essere superiore a tre mesi. Decorso tale periodo uno o più componenti possono proporre al Comitato di quartiere di deliberare la revoca del Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

## **CAPO 4^**

### **ORGANI SPECIALI**

#### **Art. 14 – Consulta dei Quartieri**

1. La Consulta dei Quartieri è costituita dai Presidenti dei Comitati di Quartiere.
2. I Presidenti dei Quartieri, nella prima riunione della Consulta, eleggono a maggioranza relativa il Coordinatore.
3. Il Coordinatore può attribuire le funzioni vicarie ad altro componente della Consulta. Il Coordinatore convoca e presiede la Consulta.
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quella del Coordinatore.
5. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei Presidenti o loro delegati; in caso di mancanza del numero legale, il Coordinatore dichiara deserta la seduta trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione.
6. Il Sindaco, o un suo delegato, può richiedere la convocazione della Consulta ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
7. La Consulta può promuovere incontri con il Sindaco o suo delegato per formulare proposte, siano queste integrative o alternative e/o richiedere chiarimenti su argomenti a valenza generale e/o particolare.
8. La Consulta promuove e organizza la FESTA DEI VICINI, istituita a livello Europeo nel mese di Maggio, previa programmazione condivisa all'interno della Consulta dei Quartieri che si svolgerà alternativamente in ogni quartiere.

## **CAPO 5^**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 15 – Norme transitorie e rinvio**

1. Per quanto nello specifico attinente agli strumenti della partecipazione, all'informazione e all'accesso agli atti, si rinvia alle norme vigenti dello Statuto e del Regolamento Comunale dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni e agli atti amministrativi.